

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

I.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche (95)	
PRESIDENTE	1, 2, 3, 4, 5
ORLANDO, <i>Relatore</i>	1, 3, 4, 5
FIRRAO	2, 4
COTANI	2, 3
CARONITI	3
SURACI	3, 4
CASALINUOVO	4, 5
DE PALMA	5
DE CARO	5
VERONESI	5
Disegno di legge (Discussione):	
Proroga del funzionamento della Commissione per la ricostruzione delle contabilità degli uffici postali telegrafici distrutte o disperse dalla guerra (107)	
PRESIDENTE	5, 6
FARINET, <i>Relatore</i>	5
PETRUCCI	6
CASALINUOVO	6
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	6

Moro Francesco, Olivero, Orlando, Petrucci, Ricciardi, Spoleti, Suraci, Veronesi.

Discussione del disegno di legge: Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche ».

Comunico che la Sottocommissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere alcuna osservazione da fare in merito ai disegni di legge all'ordine del giorno.

Invito l'onorevole Relatore ad esporre la sua relazione.

ORLANDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione dell'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sul disegno di legge riguardante le norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche è di per sé chiara nell'esposizione dei principî generali che informano il provvedimento.

Comunque, volendo richiamare alla memoria dei colleghi i precedenti del disegno di legge in esame, ricorderò che con regio decreto legge 21 ottobre 1938, n. 1923, si dispose che l'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche fosse corrisposta dall'apposito Istituto cauzioni e quiescenza mediante un fondo costituito presso l'Istituto medesimo, alimentato, fra l'altro, da una trattenuta del 4,10 per cento sulla retribuzione base corrisposta dai ricevitori ai propri supplenti.

La seduta comincia alle 10,15.

Sono presenti:

Cara, Cappugi, Caroniti, Casalnuovo, Cotani, De Caro Gerardo, De Martino Carmine, De Palma, Dominedò, Farinet, Firrao, Franzo, Giavi, Marotta, Mazza, Monterisi,

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1948

Con l'accantonamento di questo fondo si volle raggiungere la finalità di corrispondere al supplente, nel caso di licenziamento, una indennità pari soltanto a 15 giorni di paga per ogni anno di servizio prestato.

Vi è da tener presente che ai supplenti delle ricevitorie postali è applicabile la legge sull'impiego privato, la quale dispone che l'indennità di licenziamento sia computata su tutti gli emolumenti fissi assegnati al lavoratore. Ora, come ho detto, la quota del 4,10 per cento era corrisposta soltanto sulla paga base, non già sulle maggiorazioni conseguite dai supplenti; mentre — prendendo per base le norme della legge sull'impiego privato — i ricevitori avrebbero dovuto versare all'Istituto l'anzidetta ritenuta anche sulle maggiorazioni stesse. E se tale nuovo onere per i ricevitori apparve insostenibile, l'indennità corrisposta dall'anzidetto Istituto in caso di licenziamento risulta insignificante, perché rappresentativa soltanto di una parte minima della retribuzione base corrisposta ai supplenti.

Allorché, con il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, si estesero ai ricevitori i miglioramenti economici già stabiliti per gli impiegati dello Stato, si dispose, all'articolo 6, b), che l'Amministrazione avrebbe rimborsato ai ricevitori l'ammontare delle ritenute applicate sull'importo degli aumenti di retribuzione da essa rimborsati ai ricevitori « esclusa l'indennità di carovita ed eventuali indennità di carattere accessorio ».

L'attuazione di tale norma ha dimostrato che la trattenuta del 4,10 per cento poteva essere considerata ammissibile nel 1938, quando il fondo venne costituito senza elementi di comparazione o di giudizio, non già oggi anche sulle maggiori retribuzioni; il fondo infatti verrebbe a raggiungere un'entità certamente sproporzionata all'onere gravante sull'Istituto per l'indennità ai supplenti licenziati.

Infatti i casi di licenziamento dei supplenti delle ricevitorie postali telegrafiche sono rari, perché per la quasi totalità essi a un certo momento sono assunti quali ricevitori e le indennità dovute per licenziamenti non supererebbero, secondo i calcoli dell'amministrazione, le duecentomila lire annue, mentre il contributo, nella misura del 4,10 per cento su tutte le retribuzioni corrisposte ai supplenti, formerebbe, complessivamente la somma di 54 milioni l'anno. Di questa somma, poi, per il citato articolo 6 del Decreto legislativo 22 Marzo 1948, n° 505, graverebbero sull'Amministrazione (rimborso ai ricevitori) 48 milioni.

Da ciò il proposito di limitare la funzione dell'Istituto assicurativo all'indennità di licenziamento per la paga base a carico dei ricevitori, lasciando all'Amministrazione l'onere dell'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti sulle maggiorazioni.

In tal modo si eviterebbe che siano corrisposti quei 48 milioni l'anno rimborsati dall'Amministrazione ai ricevitori.

Questo, in breve, il provvedimento di legge sottoposto al vostro esame. Una più dettagliata illustrazione avrò l'onore di fare nel corso dell'esame dei singoli articoli, esponendo anche taluni dubbi che sorgono in me.

FIRRAO. Il provvedimento così brillantemente illustrato dal nostro Relatore merita indubbiamente l'approvazione, né io intervengo per muovere obiezioni o per chiedere modifiche alla sua sostanza. Faccio soltanto un'osservazione alla quale forse il Ministro o chi per esso, se fosse stato qui presente, avrebbe potuto immediatamente rispondere, eliminando il mio dubbio.

Io osservo che l'Istituto cauzioni e quiescenza per le ricevitorie postali e telegrafiche, continuerà a pagare una piccola quota di questa liquidazione (precisamente quella che deriva dallo stipendio fisso), mentre la rimanente la pagherà lo Stato. Ora, giacché quest'Istituto viene meno alla funzione che gli era propria in questo settore, non vedo perché esso debba rimanere e non possa invece essere soppresso, conglobandosi la piccola parte di sua competenza con la parte rimanente, che è di competenza dell'Amministrazione. Vorrei raccomandare all'onorevole Ministro di esaminare questo problema: se non convenga regolare in modo più uniforme queste indennità di licenziamento e sopprimere un Istituto che mi pare rappresenti una bardatura che appesantisce l'Amministrazione dello Stato.

Poiché il Ministro non è presente, esprimo anche il voto che, particolarmente quando la Commissione siede in sede legislativa, il Ministro o il Sottosegretario interessati intervengano sempre alle sedute, come del resto avviene alla Camera quando si discute un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che sarebbe molto opportuno che il Ministro o il Sottosegretario interessati intervenissero alle riunioni delle Commissioni in sede legislativa e mi riservo di far presente tale opportunità alla Presidenza della Camera.

COTANI. Vorrei fare un'osservazione. Non comprendo perché a questi poveri supplenti si vogliano liquidare solo 15 giorni

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1948

all'anno anziché un mese, mentre nell'industria privata e nelle Amministrazioni dello Stato si liquida un mese per ogni anno di servizio prestato. Si dovrebbe pensare che essi sono un po' in balia del capriccio dei ricevitori, i quali hanno persino facoltà di licenziarli per immettere negli uffici i componenti la propria famiglia, per cui, tenuto conto anche dell'economia che realizza lo Stato con questo provvedimento, che prevede una notevole riduzione di spesa, riterrei opportuno che ai supplenti fosse liquidato un mese all'anno, anziché 15 giorni.

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Cotani saranno tenute presenti e richiamerò l'attenzione del Ministro su questa questione.

SURACI. Mi associo al voto del collega Cotani.

CARONITI. Dalla lettura sommaria che ho potuto fare solo adesso della relazione, ho appreso che lo Stato, con questo provvedimento, realizzerebbe una forte economia: 48 milioni contro una spesa di 200 mila lire. Confesso che la cosa mi sembra troppo bella per essere vera.

Secondo le cifre della relazione ministeriale, l'importo relativo a questi licenziamenti non supera le 200 mila lire annue; ma, sapendo che è lo Stato a pagare queste liquidazioni, i ricevitori potrebbero riserbarsi qualche sgradita sorpresa: poiché non vi sono norme concrete regolanti il licenziamento di questo personale, potrebbe accadere che lo Stato, anziché risparmiare 48 milioni dovesse spenderne molti di più.

Non vedo il motivo per cui il licenziamento di supplenti debba essere lasciato all'arbitrio dei ricevitori e non debba invece essere regolato in qualche modo.

Secondo me, si dovrebbe interpellare il Ministro per avere precise informazioni su questo punto, ed evitare di legiferare con superficialità.

Insisto quindi affinché sia chiarita bene questa questione prima di passare alla discussione degli articoli.

COTANI. Credo di poter dare qualche chiarimento circa il funzionamento delle ricevitorie: il ricevitore è un appaltatore che assume il supplente, il quale, quando entra in una ricevitoria, naturalmente aspira a diventare, a sua volta, ricevitore o gerente e di fatto molto difficilmente viene licenziato, salvo i casi di vecchiaia o di scorrettezze. Le preoccupazioni, quindi, degli onorevoli colleghi, circa i licenziamenti, mi sembrano un po' esagerate.

ORLANDO, Relatore. Assicuro l'onorevole Firrao che l'attività dell'Istituto cauzioni e quiescenza per le ricevitorie postali e telegrafiche non si limita soltanto all'amministrazione del fondo per le indennità di licenziamento ai supplenti. Quindi, se si lascia in vita l'Istituto, esso adempirà al compito di cui ora ci occupiamo e contemporaneamente agli altri che gli sono attribuiti.

Per quanto, poi, riguarda il contratto di lavoro, ripeto che ai supplenti è applicabile la legge sull'impiego privato. L'eccezione, quindi, che si può porre è questa: che la legge sull'impiego privato prevede una indennità di licenziamento pari ad un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato. Se quindi ai supplenti si applica la legge sull'impiego privato, ad un mese e non a 15 giorni di paga per ciascun anno di servizio prestato essi hanno diritto e, sotto quest'aspetto, chiarimenti da parte del Ministro proponente mi appaiono indispensabili.

Vorrei poi tranquillizzare l'onorevole Caroniti leggendo la relazione del Ministro là dove essa dice: « Pertanto, poiché la maggior parte di tali contributi resterebbe a carico dell'Amministrazione, la quale dovrà rimborsarne i ricevitori, è opportuno che la funzione assicuratrice dell'istituto sia limitata alla indennità di licenziamento conseguente alla paga che rimane a carico dei ricevitori, mentre l'indennità di licenziamento dovuta ai supplenti in corrispondenza alla quota parte di retribuzione rimborsata dall'amministrazione ai ricevitori sia liquidata etc... »

Quindi, è il ricevitore, attraverso l'Istituto, che procede alla liquidazione di questa indennità nei confronti del supplente in caso di licenziamento per lo stipendio base, mentre per il resto è l'Amministrazione che ne assume l'impegno.

L'onorevole Caroniti non vede come l'Amministrazione dello Stato possa realizzare una economia attraverso il provvedimento che si discute; ma è appunto con le disposizioni in esame, e per le ragioni dette, che si vengono a far risparmiare allo Stato 48 milioni all'anno. Vi è stato poi, tra i colleghi, chi si è chiesto: l'Istituto assicuratore nulla obietterà a seguito di questa innovazione? Rispondo: l'Istituto assicuratore non avrà che da applicare le norme della legge in esame.

Inoltre, come l'onorevole Cotani ha chiarito, e come afferma pure la relazione del Ministro, i supplenti licenziati sono in numero veramente esiguo. Penso, quindi, che

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1948

il provvedimento possa essere preso in considerazione; meglio ancora se il Ministro vorrà chiarirne taluni dettagli.

FIRRAO. Desidero far presente che la Commissione non ha avuto il tempo sufficiente per approfondire l'esame di questo disegno di legge: sarebbe augurabile quindi che gli stampati fossero distribuiti con un congruo anticipo, affinché sia possibile ai deputati di studiare a fondo le questioni e di procurarsi quelle informazioni di cui hanno bisogno.

PRESIDENTE. Prendo atto del desiderio dell'onorevole Firrao e lo assicuro che sarà provveduto a che, per la nostra Commissione, i disegni di legge siano distribuiti ai membri almeno otto giorni prima della discussione, in modo che possano essere esaminati con la necessaria cura.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« I contributi per l'indennità di licenziamento di cui all'articolo 2, lettera a) del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, vanno applicati sulla retribuzione mensile prevista per i supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore coi decreti legislativi 21 marzo 1946, n. 357, 15 marzo 1947, n. 466 e 22 marzo 1948, n. 505 ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

« La quota di indennità di licenziamento corrispondente alla maggiorazione della retribuzione di cui al precedente articolo sarà liquidata ai supplenti direttamente dai ricevitori o gerenti e rimborsata ad essi dall'Amministrazione postale telegrafica nella misura e alle condizioni risultanti dal regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni. Sono escluse dal calcolo dell'indennità di licenziamento l'indennità di carovita ed ogni altra indennità di carattere accessorio ».

FIRRAO. Su questo argomento vorrei dare un chiarimento di quanto ho detto prima: io non intendevo che si dovesse sopprimere l'Istituto cauzioni e quiescenza in tutte le sue attribuzioni, ma in questa specifica funzione, nei riguardi cioè del pagamento di una parte della liquidazione ai supplenti

licenziati, senza pregiudizio per gli altri oneri e gli altri incarichi dell'Istituto stesso.

ORLANDO, *Relatore*. Il decreto legge 21 ottobre 1938, n. 1923 riguarda la costituzione di un fondo presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i post-telegrafonici per le indennità di licenziamento ai gerenti e supplenti delle ricevitorie.

L'articolo unico con cui il decreto legge fu convertito in legge dice precisamente così: « È convertito in legge il regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1923, relativo alla costituzione presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici di un fondo per le indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle ricevitorie postelegrafiche ».

Il decreto-legge, composto di 9 articoli, determina le norme per la costituzione ed amministrazione del fondo anzidetto.

SURACI. Propongo il seguente emendamento all'ultimo periodo: « Sostituire alla parola « escluse » la parola « incluse »; e cioè, dire: « Sono incluse nel calcolo dell'indennità di licenziamento, ecc. ».

La parola « escluse » farebbe pensare che questi supplenti vengano a percepire solo l'indennità calcolata in base allo stipendio, che è uno stipendio di fame. Credo quindi sia bene che l'indennità si calcoli anche sulla base delle altre spettanze, anche perché essa è calcolata in base a quindici giorni per anno di servizio, mentre spero — d'accordo col collega che ha fatto questa proposta — che venga portata ad un mese.

FIRRAO. Comprendo lo spirito col quale questo emendamento è stato proposto dall'onorevole Suraci, ma sono dolente di non potere immediatamente aderirvi — come sarebbe mio desiderio — per due ragioni: anzitutto perché non sappiamo quale onere di bilancio importi, e non conosciamo il parere del Ministro e della Sottocommissione di finanza su questo nuovo onere; e in secondo luogo perché mi pare che queste spettanze siano escluse dal calcolo dell'indennità di licenziamento nelle altre amministrazioni e non si può creare un precedente che potrebbe poi essere invocato altrove.

La responsabilità della Commissione per l'accettazione di questo emendamento sarebbe rilevante, e penso che la questione avrebbe bisogno di più approfondito esame.

CASALINUOVO. Credo che sia necessario informare il Ministro di questo emendamento ed informarne anche la Sottocommissione finanze e tesoro, la quale, allo stato, ha dichiarato di non avere rilievi da

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1948

fare, ma potrebbe averne in seguito a questo emendamento Suraci.

PRESIDENTE. Evidentemente, se la portata finanziaria del provvedimento si modifica, dovremo sottoporre il provvedimento alla Sottocommissione finanze e tesoro.

CASALINUOVO. Non possiamo esprimere un giudizio sull'emendamento Suraci senza conoscere in proposito il pensiero del Ministro e della Sottocommissione di finanze.

PRESIDENTE. La cosa sta in questi termini: si può all'emendamento Suraci opporre una pregiudiziale, nel senso che la Commissione ritiene che si debbano escludere dal calcolo dell'indennità di licenziamento l'indennità di carovita o altre di carattere accessorio. Se questa pregiudiziale non è accolta e quindi l'emendamento non è respinto, bisogna accettare il punto di vista che non possiamo deliberare definitivamente sul disegno di legge senza sentire prima la Sottocommissione finanze e tesoro.

CASALINUOVO. Non esiste, secondo me, una pregiudiziale per respingere a priori l'emendamento Suraci, che deve quindi essere preso in considerazione. Però ritengo che non abbiamo elementi per decidere su di esso se non si conosce prima il parere della Commissione finanze e tesoro, nonché quello del Governo. In attesa di ciò, propongo di sospendere l'esame del disegno di legge.

DE PALMA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Casalnuovo.

VERONESI. Mi associo.

DE CARO. Mi associo.

ORLANDO, *Relatore*. Per mio conto, vorrei invitare il Ministro ad illuminarci, come ho già accennato, su di un punto che considero essenziale: nella relazione si dice (ma non so da dove lo si rilevi) che il trattamento dovuto ai supplenti delle ricevitorie postali in caso di licenziamento è quello che sorge dalla legge sull'impiego privato.

Se così fosse, basterebbe che nell'ultima parte dell'articolo 2 si dicesse che ai supplenti si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge che ho testé ricordata. La norma, in discussione, invece modifica, per questa parte e per i supplenti postali, la legge sull'impiego privato?. Su questo punto, per me fondamentale, vorrei essere tranquillizzato; e perciò, in attesa dei chiarimenti da parte del Ministro, aderisco alla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Quello che dice il collega Orlando è esatto. Se si fa riferimento alla legge sull'impiego privato si deve applicare integralmente detta legge; e allora

diventa superfluo quest'ultimo capoverso dell'articolo, perché la legge sull'impiego privato considera le gratifiche, le retribuzioni e tutte le altre competenze, tanto che a me personalmente fa l'impressione che la esplicita codificazione sia modificativa della disposizione di legge generale.

Ritengo perciò opportuno che la questione sia approfondita, con l'intervento anche del Governo e della Sottocommissione finanze e tesoro.

Pongo ai voti la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Casalnuovo.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Proroga del funzionamento della Commissione per la ricostruzione delle contabilità degli uffici postali telegrafici distrutte o disperse dalla guerra (107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del funzionamento della Commissione per la ricostruzione della contabilità degli uffici postali telegrafici distrutte o disperse dalla guerra ».

L'onorevole Relatore ha facoltà di esporre la sua relazione.

FARINET, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda semplicemente una proroga al funzionamento della Commissione per la ricostruzione delle contabilità degli uffici postali telegrafici distrutte o disperse dalla guerra.

Questa Commissione ha il compito di ricostruire le contabilità di questi uffici e quello di avanzare proposte per la corrispondenza di indennità per la perdita di oggetti postali, per il pagamento di vaglia e per rimborsi di somme depositate su libretti di risparmio, buoni postali fruttiferi e conti correnti postali, quando non sia stato possibile osservare tutte le prescrizioni vigenti.

Il termine per avanzare reclami scadeva il 30 giugno di quest'anno. Ora, se si tiene conto dei molti uffici postali telegrafici esistenti nelle Colonie, di quelli di posta militare e delle conseguenti numerose operazioni in danaro che vi si eseguivano, dell'avvenuto rimpatrio di connazionali dai campi di concentramento e di prigionia, i quali hanno presentato ricorsi dando luogo a numerosissime richieste di pagamenti e di rimborsi, si comprende subito come la Commissione non sia stata in grado di esaurire questo lavoro entro il termine fissato. Molto opportuna-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1948

mente, nel disegno di legge che viene presentato, viene chiesta la proroga al funzionamento della Commissione fino al 31 dicembre del corrente anno.

All'articolo 2 viene stabilito che la Commissione può dividersi in Sottocommissioni in modo da sveltire il suo lavoro, affidando a ciascuna Sottocommissione l'esame di una determinata categoria di affari. Con l'istituzione delle Sottocommissioni, la materia potrà essere esaurita convenientemente nel termine fissato.

Detto questo, ritengo che non vi siano obiezioni da fare e che si possa approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Le disposizioni del regio decreto 27 giugno 1941, n. 1194, modificato dal decreto luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 439, concernenti la costituzione della Commissione per le direttive e la vigilanza sulla ricostruzione delle contabilità di uffici postali telegrafici distrutte o disperse in conseguenza della guerra, e per la corresponsione di indennità o rimborsi per oggetti e valori postali, seguitano ad avere efficacia per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

« La Commissione di cui al precedente articolo può, con provvedimento del proprio presidente, dividersi in Sottocommissioni, ciascuna incaricata di esaminare una determinata categoria di affari.

I pareri adottati dalle Sottocommissioni sono sottoposti alla Commissione in seduta plenaria, per le proposte di sua competenza ».

PETRUCCHI. Propongo al secondo comma il seguente emendamento sostitutivo:

« Le decisioni delle Sottocommissioni sono sottoposte alla Commissione in seduta plenaria per le definitive deliberazioni di sua competenza ».

Osservo che nella relazione è affermato il principio che « le deliberazioni definitive su ogni affare, restino sempre di competenza della Commissione in seduta plenaria ».

Da ciò deriva che la Commissione in seduta plenaria delibera sulle decisioni delle Sottocommissioni.

Ecco la ragione del mio emendamento, di dire, cioè, « decisioni » e non « pareri » e « deliberazioni » anziché « proposte ».

CASALINUOVO. La Sottocommissione non emette decisioni, ma esprime pareri, così come risulta dalla prima parte dell'articolo 2: « la Commissione di cui al precedente articolo può, con provvedimento del proprio Presidente, dividersi in Sottocommissioni, ciascuna incaricata di esaminare una determinata categoria di affari ». Si tratta di esaminare e non di decidere su una determinata categoria di affari. Per questa ragione ritengo che la seconda parte dell'articolo, dal punto di vista tecnico, dovrebbe essere formulata così: « I pareri espressi dalle Sottocommissioni sono presentati alla Commissione in seduta plenaria per le decisioni di sua competenza ».

PETRUCCHI. Accetto l'espressione: « I pareri espressi », ma insisto per l'espressione « per le definitive deliberazioni ».

PRESIDENTE. Credo che potrebbe raggersi l'accordo su questa formulazione: « I pareri espressi dalle Sottocommissioni sono presentati alla Commissione in seduta plenaria per le deliberazioni di sua competenza ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il 2° comma, nel testo emendato di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta pertanto approvato nei seguenti termini:

« La Commissione di cui al precedente articolo può, con provvedimento del proprio presidente, dividersi in Sottocommissioni, ciascuna incaricata di esaminare una determinata categoria di affari.

« I pareri espressi dalle Sottocommissioni sono presentati alla Commissione in seduta plenaria per le deliberazioni di sua competenza ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del funzionamento della Commissione per la ricostruzione delle contabilità degli

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1948

uffici postali telegrafici distrutte o disperse dalla guerra » (107).

(Segue la votazione).

Constato la mancanza del numero legale previsto dal Regolamento. Dichiaro sciolta la seduta e la rinvio a domani alle 10, col seguente ordine del giorno:

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga del funzionamento della

Commissione per la ricostruzione della contabilità degli uffici postali telegrafici distrutte o disperse dalla guerra » (107).

La seduta termina alle 12.30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI